



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... *2017/A* X Legislatura

1.

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **251** del 07/11/2017

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118” – L.R. n. 40/2007
Riconoscimento oneri personale Formazione Professionale. Cont. 207/11/AL (Sezione Formazione Professionale n. 9)



Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi resi in materia di formazione professionale, che comportano debiti pecuniari a carico della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Lo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati.



Debito fuori bilancio n. 1: cont. n. 207/11/AL

Sentenza del Tribunale di Bari n. 2611/2017 (RG 1206/2011).

Con riferimento al cont. 207/11/AL ("*CNIPA Puglia c/ Regione Puglia*"), il Servizio Formazione Professionale approvava specifico avviso, pubblicato in BURP n. 86 del 14.06.2001, teso a finanziare percorsi formativi integrati in obbligo formativo, a valere sulla misura 3.2 del POR Puglia 2000 – 2006.

Con d.d. n. 193 del 26.02.2006, pubblicata in BURP n. 122 del 26.02.2006, il Servizio Formazione Professionale approvava le graduatorie relative all'anzidetto avviso e ammetteva a finanziamento, per un ammontare complessivo di € 495.000,00, il corso denominato "*Operatore Ambientale Marittimo*" proposto dall'ente di formazione CNIPA Puglia.

Sino alla chiusura del ridetto corso, il Servizio Formazione Professionale liquidava, come previsto dall'art. 7 della convenzione sottoscritta, acconti per un ammontare complessivo pari ad € 471.008,68.

In sede di rendicontazione, il CNIPA Puglia rendicontava alla Regione Puglia spese per un importo complessivo pari ad € 333.303,94 pur avendo svolto solo un'annualità a fronte delle due previste.

In occasione della chiusura del POR Puglia 2000 – 2006, il Servizio Formazione Professionale procedeva ad effettuare i controlli (che dovevano essere effettuati per espresse previsioni comunitarie entro il 30.09.2010, e comunque prima dell'invio del Rapporto Finale di Esecuzione) e, atteso che CNIPA Puglia non aveva ultimato il corso in parola, con d.d. n.2269 dell'8.09.2010 (notificata in data 09.09.2010) procedeva alla revoca dell'attività assegnata e richiedeva la restituzione degli importi liquidati.

Il CNIPA Puglia, quindi, citava in giudizio la Regione Puglia per sentire: accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della somma complessivamente rendicontata, pari ad €333.303,94, previa declaratoria di illegittimità e/o insussistenza delle determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale sul punto e trasfusa nella determinazione dirigenziale n. 2269/2010, con la quale si procedeva alla revoca dell'attività assegnata e alla richiesta di restituzione degli importi liquidati; per l'effetto, dichiarare il proprio diritto a trattenere la somma di €333.303,94 corrispondente ai costi di gestione relativi alla parte del corso per "*operatore ambientale marittimo*" svolta; in via gradata, dichiarare l'inefficacia ex art. 1341 c.c. dell'art. 3 della Convenzione del 27.09.2002 ove interpretato nel senso riferito dalla Regione Puglia con conseguente diritto a trattenere, ex art. 2041 c.c., la suddetta somma di € 333.303,94; con vittoria di spese.

La Regione Puglia, costituita in giudizio, insisteva affinché fosse dichiarata sussistente l'obbligazione del CNIPA Puglia alla restituzione della somma di € 333.303,94, avendo l'Amministrazione regionale erogato a titolo di finanziamento la somma di € 471.008,68 ed avendo il CNIPA restituito solo l'importo pari ad € 137.704,77 (reversale n. 6863/06).

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2611 del 19.05.2017, dichiarava Cnipa Puglia tenuto alla restituzione in favore della Regione della somma di € 7.382,89 oltre interessi legali a decorrere dal trentesimo giorno dalla notifica della determinazione dirigenziale n. 2269 dell'8.09.2010; condannava l'Amministrazione regionale al pagamento in favore di Cnipa



Puglia di 2/3 delle spese processuali che, in detta ridotta misura, liquida in complessivi €3.823,33 di cui € 600,00 per esborsi ed € 3.223,33 per compenso professionale oltre accessori di legge; poneva, in via definitiva, le spese di CTU per 2/3 a carico di parte convenuta e per 1/3 a carico di parte attrice.

Con riferimento alle spese processuali, la somma complessiva dovuta è di € 5.303,23.

Con riferimento alle spese di CTU, si precisa che con decreto di liquidazione del 12.02.2013 il Giudice liquidava al CTU, dott. Saliani, l'importo totale di € 10.800,00, ponendolo provvisoriamente a carico delle parti in solido.

Con d.d. n. 254 del 9.04.2013, l'Amministrazione regionale impegnava e liquidava in favore del Consulente Tecnico l'importo di € 7.020,86 [€ 5.250,00 (1/2 del totale onorari dovuto al consulente pari a €10.500,00) oltre Addeb. Contr. Prev. (4%), Cassa Commercialisti (4%), IVA e ritenuta d'acconto (20%) + €150,00 (1/2 totale spese pari ad € 300,00)].

Considerato che la sentenza n. 2611/2017 poneva definitivamente le spese di CTU a carico della Regione per due terzi, la somma totale dovuta dall'Amministrazione è pari ad €7.200,00 (€ 7.000,00 di onorari + € 200 di spese) di cui sono stati già liquidati con la suddetta determinazione dirigenziale € 5.400,00 (€5.250,00 di onorari + accessori e €150 di spese).

La differenza ancora dovuta al CTU è, pertanto, di € 1.800,00 (€ 1.750,00 di onorari e € 50,00 di spese) oltre Addeb. Contr. Prev. (4%), Cassa Commercialisti (4%), IVA (21%) per un totale complessivo di € 2.340,28 inclusa ritenuta d'acconto (20%).


All'esito dell'istruttoria preliminare, quindi, la somma totale risulta pari ad **€ 7.643,51** a titolo di spese procedurali e legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- quanto all'importo di € 7.643,51 con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione
Prof. Sebastiano Leo



Legge Regionale _____ 2017, n. _____
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi di seguito indicati:

1. Sentenza del Tribunale di Bari n. 2611/2017 (RG 1206/2011) che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento dell'importo complessivo di € **7.643,51** a titolo di spese procedurali e legali (cont. n. 207/11/AL).

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € **7.643,51** derivante dal debito fuori bilancio indicato al numero 1 dell'articolo precedente, si provvede con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali*".

